
Il Decreto 21 aprile 2017, n. 93 ha uniformato i concetti di titolare e quello di utente metrico, individuando nella figura del titolare di strumento metrico il soggetto con cui devono interfacciarsi le Camere di commercio e gli organismi abilitati alla verifica periodica, riguardo alla conformità e al corretto impiego degli strumenti metrici aventi funzione di misura legale.

Chi è il titolare di uno strumento metrico

In base all'art. 2 del decreto 21 aprile 2017, n. 93 è definito titolare, la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura.

Obblighi dei titolari degli strumenti

- comunicare **entro 30 giorni** alla Camera di commercio la data di inizio o fine utilizzo dello strumento nonché i dati caratteristici dello stesso attraverso il [modulo](#);
- richiedere la prima e le successive [verificazioni periodiche](#) secondo le cadenze stabilite dall'art. 4 c.3 del D.M. 93/2017, a seguito della naturale scadenza o della riparazione degli strumenti che comporti la rimozione di sigilli legali;
- curare l'integrità del contrassegno e dei sigilli legali e provvisori applicati dal riparatore;
- conservare i **libretti metrologici** e l'eventuale documentazione prescritta;
- curare il corretto funzionamento degli strumenti non utilizzarli se palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico

Gli obblighi di comunicazione fissati per i titolari di utility meters dai decreti: 16 aprile 2012, n.75; 30 ottobre 2013, n.155; 24 marzo 2015, n.60, che sono stati abrogati dal nuovo regolamento, hanno trovato rifusione in esso e sono al momento assolvibili secondo le modalità già rese disponibili in precedenza sullo [sportello telematico](#), che mantengono la loro operatività.

Elenco titolari strumenti metrici

In attesa di adeguare il sistema informatico delle Camere di commercio al fine di rendere consultabile per via informatica e telematica l'elenco di tutti i titolari di strumenti metrici, sono al momento disponibili gli elenchi dei:

- [titolari di contatori gas e convertitori di volume](#)
- [titolari di contatori dell'acqua](#)
- [titolari di contatori di calore](#)
- [titolari di contatori elettrici](#)

Utilizzo di uno strumento soggetto a riparazione

In base all'art. 7 del Decreto 93/2017 il titolare di uno strumento che sia stato sottoposto a riparazione, comportante la rimozione di sigilli, ha l'obbligo di chiederne la verifica periodica entro 10 giorni. Uno strumento riparato può essere utilizzato per un massimo di 10 giorni e, successivamente alla richiesta di nuova verifica, fino alla verifica stessa.

Il titolare ha l'obbligo di accertare che il soggetto che effettua la riparazione aggiorni il libretto metrologico riportando la descrizione della riparazione effettuata e i sigilli applicati. Nel caso in cui uno strumento sia stato riparato antecedentemente all'esecuzione della prima verifica periodica e si trovi pertanto sprovvisto di libretto metrologico è obbligo del riparatore compilare apposita [dichiarazione](#), contenente descrizione dell'intervento e dei sigilli provvisori applicati, che dovrà essere resa disponibile al titolare dello strumento ed inviata in copia alla Camera di commercio.

Contatti

[Metrologia legale e sicurezza prodotti \(ex ufficio metrico\)](#)

Indirizzo

Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze

Telefono

055.23.92.146

Email

attivita.ispettive@fi.camcom.it

Orari

su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.00

Ultima modifica

Gio, 05/01/2023 - 16:04